



Comune di Certosa di Pavia
Provincia di Pavia

**REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DELL'AREA
SOSTA CAMPER COMUNALE**

(Approvato con Deliberazione del Consiglio comunale n° 4 del 18/03/2016)

Sommario

ARTICOLO 1 - Ubicazione dell'area sosta camper	2
ARTICOLO 2 - Riferimenti normativi.....	2
ARTICOLO 3 - Gestione dell'area camper	2
ARTICOLO 4 - Accesso nell'area camper	3
ARTICOLO 5 - Modalità di accesso all'area camper.....	3
ARTICOLO 6 - Obblighi e divieti	4
ARTICOLO 7 - Smaltimento igienico sanitario	5
ARTICOLO 8 – Responsabilità	5
ARTICOLO 9 – Sanzioni	5
ARTICOLO 10 - Disposizioni finali	6

ARTICOLO 1 - Ubicazione dell'area sosta camper

1. Il presente regolamento disciplina l'utilizzo dell'area sosta camper, di seguito denominata "area camper", sita in Certosa di Pavia, presso l'omonimo Monumento, SP27 direzione Giussago.
2. Lo spazio, della superficie complessiva di circa 800 mq, è dotato di illuminazione a led, colonnine per l'allaccio dell'elettricità, acqua potabile con pozzetti di carico e scarico sia per le acque nere che grigie, isola ecologica, WI-FI ed area pic-nic.
3. L'area, interamente pianeggiante, è costituita da n. 25 (venticinque) piazzole ed è ubicata **all'interno del parcheggio automatizzato dotato di sbarra per il controllo degli accessi e biglietteria automatica.**

ARTICOLO 2 - Riferimenti normativi

1. L'area camper è disciplinata dalle seguenti normative:
 - a. Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche ed integrazioni "*Codice della Strada*";
 - b. Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992 n. 495 e successive modifiche ed integrazioni "*Regolamento di attuazione del Codice della Strada*";
 - c. Legge regionale 11 luglio 2006 n. 9, Testo Unico regionale in materia di turismo.
2. La modifica o l'abrogazione dei riferimenti normativi menzionati e l'emanazione di nuove norme in materia comporteranno l'adeguamento del presente regolamento ai sensi e con le modalità della normativa vigente.

ARTICOLO 3 - Gestione dell'area camper

1. Il Comune gestisce direttamente l'area camper avvalendosi eventualmente della collaborazione delle associazioni locali o dell'infopoint, per i servizi di promozione culturale, turistica e sportiva, secondo lo spirito e gli intenti che hanno favorito la realizzazione della struttura.
2. Gli eventuali rapporti di collaborazione saranno disciplinati mediante apposita convenzione da approvare con atto di Giunta comunale.
3. Le modalità di gestione e le tariffe per l'utilizzo dell'area camper, saranno stabilite dalla Giunta comunale con proprio atto.

ARTICOLO 4 - Accesso nell'area camper

1. La sosta all'interno dell'area camper è consentita solo agli autocaravan definite dall'articolo 54 comma 1 lettera m) del Decreto Legislativo 285/1992: "veicoli aventi una speciale carrozzeria ed attrezzati permanentemente per essere adibiti al trasporto ed all'alloggio di sette persone al massimo, compreso il conducente" e non sono ammesse roulotte, tende e simili. Gli autocaravan devono quindi poggiare sul suolo solo con le ruote.
2. L'accesso all'area camper è comunque garantita anche a coloro che vogliono effettuare esclusivamente lo scarico delle acque reflue e/o il carico dell'acqua e/o la carica delle batterie; ad essi sarà applicata una tariffa base. L'allacciamento alle prese elettriche, se non già utilizzate dagli utenti, è consentito solo nello spazio adibito a sosta temporanea opportunamente indicato.
3. I trasgressori saranno sanzionati ai sensi dell'articolo 9 del presente regolamento ed allontanati.
4. L'accesso all'area camper potrà essere interdetto con ordinanza comunale mediante l'apposizione di necessaria segnaletica di divieto di sosta con rimozione forzata ai sensi dell'art. 159 del Codice della Strada, qualora sia necessario eseguire lavori di pulizia, manutenzione o altro.
5. L'eventuale interruzione nell'erogazione dei servizi prestati (scarico reflui, adduzione acqua potabile, ecc.) per guasti o per casi di forza maggiore, non obbliga l'Amministrazione al risarcimento danni o a rimborsi di qualsivoglia natura.

ARTICOLO 5 - Modalità di accesso all'area camper

1. L'area camper è attrezzata per ospitare fino ad un massimo di 25 autocaravan contemporaneamente.
2. Coloro che accedono all'area e vi sostano, sono tenuti al pagamento delle tariffe esposte all'ingresso.
3. L'accesso e l'uscita dal parcheggio ed il pagamento degli importi tariffari dovuti per la sosta sono regolamentati mediante sistema a barriere, con colonnine munite di sbarra e cassa automatica.
4. All'atto dell'ingresso nell'area camper, l'utente deve ritirare il biglietto emesso dalla colonnina d'entrata, conservandolo integro, per poi utilizzarlo nella cassa automatica per la determinazione ed il pagamento dell'importo dovuto in ragione della durata della sosta.
5. È consentita la sosta dei camper anche ad esaurimento dei 25 stalli, in zone adiacenti all'area purché non si renda difficoltosa la manovra di coloro che già vi sostano, alle stesse tariffe (esposte).
6. L'area camper è aperta tutto l'anno con orario continuato. Il Responsabile della Polizia Municipale può autorizzare riduzioni di orario e di apertura per giustificati motivi gestionali.

ARTICOLO 6 - Obblighi e divieti

1. La fruizione dell'area camper è soggetta alle seguenti limitazioni:
 - a. la sosta degli autocaravan è permessa per un periodo di tempo non superiore a settantadue ore dal momento dell'insediamento. La violazione di tale termine comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa della somma da Euro 150.00 a Euro 300.00, prevista dall'art. 45, comma 11 della L.R. 9/2006 e l'immediato allontanamento del trasgressore;
 - b. è vietato sostare fuori dagli appositi spazi o comunque in modo da ostacolare il transito degli altri veicoli. È altresì vietato sostare in prossimità dell'accesso dell'area, in modo tale da rendere difficoltosa la manovra di ingresso o di uscita. Il gestore dell'area camper è autorizzato ad intervenire per lo spostamento e/o rimozione dei mezzi parcheggiati in modo irregolare o inadeguato, senza alcun addebito per eventuali danni arrecati. Le spese di rimozione saranno a totale carico dell'utente e dovranno essere corrisposte dallo stesso prima di lasciare l'area di sosta;
 - c. è assolutamente vietato all'interno dell'area l'asportazione ed il danneggiamento di materiali ed oggetti di proprietà comunale; il gioco con palloni od oggetti da lancio; il lavaggio e lo stendimento di panni fuori dalle vetture; il transito e la sosta di veicoli a motore diversi dagli autocaravan; la sosta prolungata delle vetture con il motore acceso, l'utilizzo di fuochi, gruppi elettrogeni all'interno dell'area. In caso di danneggiamento di beni di proprietà comunale, l'autore del danno sarà tenuto alla rifusione delle spese conseguenti;
 - d. gli animali devono essere custoditi in modo da evitare molestie, disturbi o danni alle cose e/o alle persone. E' fatto obbligo di tenere al guinzaglio i cani e di raccogliere i loro bisogni;
 - e. sono assolutamente vietate tutte le attività rumorose in contrasto con la quiete pubblica e privata dalle ore 21:00 alle ore 8:00;
 - f. lo scarico dei rifiuti deve avvenire negli appositi contenitori e nel rispetto della normativa vigente in materia e del regolamento comunale sui rifiuti solidi urbani;
 - g. è permesso applicare all'apposita presa dell'acqua presente all'interno dell'area camper, tubazioni idonee a captare l'acqua ed a convogliarla negli appositi serbatoi degli autocaravan purché le suddette tubazioni vengano applicate per il solo tempo strettamente necessario al riempimento della cisterna. L'uso delle tubazioni non deve comunque ostacolare la circolazione di persone e mezzi né minacciarne l'incolumità o la sicurezza;
 - h. è permessa l'utilizzazione dell'acqua solo per scopi igienico - sanitari ed alimentari.
 - i. L'allaccio alle prese di carico elettrico/idrico dovrà avvenire a mezzo cavi o tubazioni in perfetta efficienza e la stesura degli stessi non dovrà intralciare in alcun modo il

camminamento o le piazzole di sosta adiacenti. Inoltre è concesso l'utilizzo delle colonnine elettriche per il solo carico delle batterie.

- j. Il conferimento dei rifiuti dovrà avvenire esclusivamente presso l'apposita area ecologica e secondo i criteri della raccolta differenziata.

ARTICOLO 7 - Smaltimento igienico sanitario

1. L'impianto di smaltimento igienico - sanitario di cui all'articolo 378 del D.P.R. 495/1992 costituisce pertinenza dell'area camper. Subito dopo l'uso, i conducenti degli autocaravan provvedono alla pulizia esterna dell'area dell'impianto igienico - sanitario.
2. E' vietato lo scarico di qualsiasi altro materiale, liquido o solido. Ai sensi dell'articolo 185, commi 4 e 5, del D. Lgs. 285/1992, è vietato lo scarico dei reflui organici e delle acque chiare e luride su strade ed aree pubbliche al di fuori degli appositi impianti di smaltimento igienico sanitario.
3. La violazione di quanto disposto nel comma precedente comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa prevista dall'articolo 185, comma 6 del D. Lgs. 285/1992.

ARTICOLO 8 – Responsabilità

1. L'area camper è video-sorvegliata ma non è custodita. Il gestore è pertanto esonerato da ogni responsabilità in ordine a danni alle cose e/o alle persone che vi si verificassero all'interno.

ARTICOLO 9 – Sanzioni

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le leggi e i regolamenti disciplinanti la materia.
2. Fatta salva la previsione di specifiche sanzioni negli articoli precedenti, ogni infrazione alle norme del presente regolamento comporta l'irrogazione di una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50.00 a Euro 300.00, oltre all'allontanamento dall'area di sosta.
2. L'attività di vigilanza sul rispetto delle disposizioni contenute nel presente regolamento è di competenza del Comune tramite il Corpo di Polizia Locale e delle altre forze dell'ordine.
3. L'irrogazione delle relative sanzioni per la violazione delle norme contenute nel presente regolamento e nelle leggi ivi richiamate, è disciplinata dalla Legge 24 novembre 1981 n. 689.

ARTICOLO 10 - Disposizioni finali

1. L'esecutività del presente regolamento è subordinata all'osservanza delle norme disposte in materia di pubblicazione degli atti regolamentari del Comune.
2. Le integrazioni e le modifiche di questo regolamento sono possibili secondo quanto disposto dalle leggi, dallo Statuto Comunale e dai regolamenti.